

Allegato “A” al n. 33533/14763 di repertorio

**STATUTO
della
“FONDAZIONE LUIGI ROVATI”**

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

- 1.1. Per volontà dei **Fondatori** Lucio Rovati, Giovanna Forlanelli Rovati e Lucrezia Rovati, è costituita una fondazione denominata “**Fondazione Luigi Rovati**” (di seguito la “**Fondazione**”) in memoria del Professor Luigi Rovati, medico, ricercatore e imprenditore, Cavaliere del Lavoro e Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
- 1.2. La sede legale della Fondazione è in **Milano**. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 7 del presente statuto. Il trasferimento di indirizzo acquista efficacia verso i terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Persone Giuridiche.

Art. 2. Scopi e attività della Fondazione

- 2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e ha finalità di utilità sociale. Opera negli ambiti (i) della promozione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e storici (ii) del sostegno e della promozione della ricerca scientifica (gli “Scopi Istituzionali).
- 2.2. A tale scopo la Fondazione intende:
 - a) realizzare, gestire, organizzare spazi museali, esposizioni permanenti e temporanee aperte al pubblico, ove esporre, stabilmente o temporaneamente, collezioni d’arte, anche in forza di accordi e convenzioni con i rispettivi proprietari o detentori, pubblici e privati;
 - b) realizzare, gestire e sostenere manifestazioni culturali, divulgative, espositive e/o editoriali direttamente o indirettamente finalizzate alla valorizzazione degli spazi museali e/o delle esposizioni di cui al precedente punto a);
 - c) sostenere e promuovere attività di ricerca scientifica in particolare in ambito medico;
 - d) supportare la formazione dei ricercatori anche attraverso l’erogazione di borse di studio;
 - e) promuovere e sostenere iniziative volte a divulgare i risultati delle ricerche scientifiche promosse, attraverso l’organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio, corsi di formazione;
 - f) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al raggiungimento dei propri Scopi Istituzionali.
- 2.3. La Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi Scopi Istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti; in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, la Fondazione può:
 - a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, opere d’arte, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;

- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli Scopi della Fondazione;
- f) realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura, gadget promozionali afferenti agli Scopi Istituzionali della Fondazione, gestire bookshop.

Art. 3. Patrimonio

- 3.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal **Fondo di Dotazione** indicato nell'atto costitutivo e dal **Fondo di Gestione**.
- 3.2. Nelle forme previste dal presente Statuto, l'organo gestorio potrà deliberare l'accrescimento del Fondo di Dotazione anche con parte delle risorse tratte dal Fondo di Gestione.
- 3.3. La Fondazione perseguirà i propri Scopi Istituzionali avvalendosi del Fondo di Gestione costituito da: (i) rendite del Fondo di Dotazione; (ii) liberalità, versamenti o apporti dei Fondatori non espressamente imputati al Fondo di Dotazione; (iii) liberalità, versamenti, erogazioni oblazioni, donazioni, attribuzioni *jure hereditario* effettuati da altri soggetti, privati o pubblici; (iv) beni immobili, mobili registrati, mobili e diritti immateriali propri o acquisiti dalla Fondazione; (v) contributi erogati da enti pubblici, a fondo perduto, a titolo di cofinanziamento di iniziative o progetti, ovvero quale corrispettivo di prestazioni; (vi) avanzi attivi eventualmente derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali e delle attività strumentali e accessorie.
- 3.4. Il patrimonio sarà esclusivamente impiegato per il perseguimento degli Scopi Istituzionali e non potrà essere ripartito in alcuna misura o forma, neppure indiretta, fra i Fondatori, neppure in caso di liquidazione. Eventuali avanzi attivi derivanti dalla gestione dovranno essere esclusivamente destinati al perseguimento degli Scopi Istituzionali.

Art. 4. Esercizio finanziario

- 4.1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.
- 4.2. Il bilancio preventivo è approvato entro il 31 ottobre di ogni anno. I risultati della gestione e la situazione patrimoniale sono rappresentati in un documento di **bilancio consuntivo** approvato dall'organo gestorio entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 4.3. La gestione è sottoposta alla **vigilanza** del Consiglio di Sorveglianza ai sensi del successivo Art. 9, anche tramite l'ulteriore **controllo contabile** del Collegio dei Revisori di cui al successivo Art. 10.

Art. 5. Organi

- 5.1. Sono organi della Fondazione:
- a. il Consiglio di Amministrazione;
 - b. Il Presidente e il Vice Presidente;
 - c. Il Consiglio di Sorveglianza;
 - d. Il Collegio dei Revisori.

Art. 6. Organo gestorio

- 6.1. L'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione compete a un organo gestorio collegiale ("**Consiglio di Amministrazione**") composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, incluso il Presidente, nominati ai sensi del successivo Art. 9.7.b).
- 6.2. Gli amministratori devono possedere requisiti di elevata onorabilità, anche avuto riguardo agli Scopi Istituzionali della Fondazione. Per non essere considerata rinunciataria, la persona designata deve accettare la carica entro un mese dalla comunicazione di nomina. Gli amministratori devono tempestivamente riferire al Consiglio di Sorveglianza tutte le situazioni che possono incidere sui loro requisiti di onorabilità.
- 6.3. Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 6.4. Gli amministratori restano in carica fino all'approvazione del bilancio del loro terzo esercizio, salvo proroga fino alla nomina dei successori o loro riconferma.
- 6.5. Gli amministratori cessano dall'incarico per dimissioni, ovvero per decadenza nei casi di cui al precedente art. 6.3 ovvero per giusta causa intendendosi per tale, fra l'altro: l'impedimento non momentaneo, l'inadempimento dei propri incarichi, la perdita di requisiti di onorabilità, la violazione dello spirito di leale cooperazione e di fattivo concorso al perseguimento degli Scopi Istituzionali della Fondazione, il conflitto insanabile con la maggioranza del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni sono efficaci da quando il Consiglio di Sorveglianza ne prende atto, mentre la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Sorveglianza, previa contestazione scritta e in contraddittorio con l'interessato, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione e/o di almeno due dei suoi membri.
- 6.6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere prima della naturale scadenza del mandato, il sostituto verrà nominato ai sensi dell' Art. 9.8.b) e resterà in carica fino alla originaria scadenza del membro sostituito.
- 6.7. L'organo gestorio può compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, funzionali o comunque utili per il perseguimento degli Scopi Istituzionali nonché svolgere tutte le attività a detti scopi strumentali, non espressamente rimesse dal presente Statuto ad altri organi. In particolare, l'organo gestorio a titolo meramente esemplificativo:
- a) può approvare un regolamento della Fondazione;
 - b) approva i bilanci preventivi e consuntivi e li comunica al Consiglio di Sorveglianza insieme alla relazione del Collegio dei Revisori;
 - c) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, ovvero le alienazioni dei beni immobili;

- d) delibera gli incrementi del Fondo di Dotazione, le modifiche dello Statuto, l'eventuale trasformazione della Fondazione, nonché lo scioglimento della stessa e la devoluzione del saldo di liquidazione;
 - e) può nominare e revocare, discrezionalmente, un Direttore, ai sensi del successivo art. 11, definendone le funzioni nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto;
 - f) può chiedere la convocazione del Consiglio di Sorveglianza per sollecitarne le deliberazioni di competenza;
 - g) approva le convenzioni e gli accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri soggetti privati o pubblici, italiani o esteri;
 - h) istituisce i Comitati Scientifici e può designarne i componenti;
 - i) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto
- 6.8. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più amministratori, determinando il contenuto, le eventuali modalità di esercizio della delega e i connessi **poteri di rappresentanza**, fermo il diritto di impartire direttive ai delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega. I delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni della Fondazione di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.
- 6.9. L'amministratore che per conto proprio o di terzi abbia un interesse in una deliberazione deve dare notizia agli altri amministratori prima della discussione e della votazione. Se l'organo gestorio è unipersonale, questi deve preventivamente informare della situazione il Consiglio di Sorveglianza.

Art. 7. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 7.1. Il Presidente della Fondazione è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione, lo presiede e ne disciplina i lavori.
- 7.2. Di propria iniziativa, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno due amministratori, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta inviata, anche a mezzo telefax o posta elettronica, con riscontro dell'avvenuta consegna, con cinque giorni liberi d'anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, del luogo e dell'ora dell'adunanza. Per la sola trattazione di questioni di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso telefonico o a mezzo posta elettronica di ventiquattro ore. L'avviso di convocazione può prevedere che le riunioni si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
- 7.3. Il Consiglio può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le suddette modalità di convocazione, purché siano presenti tutti i suoi componenti e il Collegio dei Revisori.
- 7.4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori in carica.
- 7.5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - d. che nell'avviso di convocazione sia indicato o il luogo (fisico o virtuale) di convocazione.
- 7.6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, a scrutinio palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 7.7. Il Presidente Onorario, i Consiglieri Onorari e il Direttore della Fondazione, ove nominati, possono partecipare alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto. Alle adunanze possono essere altresì ammessi consulenti ed esperti o, comunque, altre persone in grado di riferire e informare sugli argomenti in discussione.
- 7.8. Delle riunioni del Consiglio viene redatto e conservato un processo verbale, a cura del Presidente che lo sottoscrive insieme al verbalizzante, con l'annotazione delle deliberazioni e delle dichiarazioni degli amministratori che ne facciano richiesta.

Art. 8. Il Presidente e il Vice Presidente

- 8.1. Spetta al Presidente della Fondazione la rappresentanza legale della Fondazione con riferimento a qualsiasi atto, compresa la nomina di avvocati per stare in giudizio e procuratori per la stipula di atti e contratti, ferme le concorrenti attribuzioni agli amministratori delegati ai sensi dell'Art. 6.8, o al Direttore nominato ai sensi dell'Art. 11.1. Il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Amministrazione.
- 8.2. In caso di assenza o impedimento dell'organo gestorio, il Presidente della Fondazione convoca il Consiglio di Sorveglianza, adottando in caso di urgenza ogni atto indifferibile o necessario per la tutela degli interessi della Fondazione, riferendone senza ritardo al Consiglio di Sorveglianza, per la ratifica e gli ulteriori provvedimenti.
- 8.3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente della Fondazione, ove nominato dal Consiglio di Sorveglianza. In via ulteriormente vicaria, agli atti urgenti provvede un amministratore.

Art. 9. Il Consiglio di Sorveglianza

- 9.1. Il Consiglio di Sorveglianza è l'organo garante del rispetto dello spirito impresso dai Fondatori e dell'osservanza dello statuto e della legge e a tal fine, anche attraverso la nomina del Collegio dei Revisori, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; può formulare proposte all'organo gestorio in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
- 9.2. Il Consiglio di Sorveglianza è composto di Consiglieri Ordinari e Straordinari.

- 9.3. Sono **Consiglieri Ordinari**, di diritto e a tempo indeterminato salvo rinuncia: (i) i soggetti designati dai Fondatori nell'atto costitutivo; (ii) il coniuge e i discendenti in linea retta del Consigliere Ordinario deceduto o rinunciatario, che non siano stati esclusi con espressa disposizione testamentaria o con dichiarazione scritta trasmessa alla Fondazione; (iii) gli altri soggetti liberamente designati dai Consiglieri Ordinari con espressa disposizione testamentaria o con dichiarazione scritta trasmessa alla Fondazione.
- 9.4. Sono **Consiglieri Straordinari**: (i) i soggetti designati dai Fondatori nell'atto costitutivo; (ii) i soggetti cooptati, a tempo determinato o indeterminato, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Ordinari. La carica di Consigliere Straordinario è intrasferibile.
- 9.5. Ove, per qualunque ragione, venissero meno tutti i Consiglieri Ordinari, cesserà la distinzione fra Ordinari e Straordinari; tutti i Consiglieri avranno pari prerogative e potranno cooptare nel Consiglio di Sorveglianza altri componenti, a maggioranza di voti, con scrutinio palese ed individuale per ciascun candidato, determinando la durata del mandato.
- 9.6. L'esercizio delle prerogative di Consigliere di Sorveglianza è incompatibile con il mandato di amministratore e di revisore. Il Consigliere Straordinario che accetta il mandato di amministratore, decade dal Consiglio di Sorveglianza, ma potrà esservi rinominato alla scadenza. Il Consigliere Ordinario che accetti il mandato di amministratore, invece, fino al termine del relativo mandato, è sospeso dal diritto di voto nel Consiglio di Sorveglianza e non sarà conteggiato ai fini delle determinazioni dei *quorum* costitutivi e deliberativi. L'esercizio delle prerogative di Consigliere di Sorveglianza è compatibile con la carica di Presidente della Fondazione.
- 9.7. Con la presenza della maggioranza di tutti i Consiglieri in carica, il voto favorevole della maggioranza dei presenti e tra questi con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Ordinari, il Consiglio di Sorveglianza:
- a) elegge a scrutinio palese, al proprio interno, il Presidente della Fondazione e, eventualmente, un Vice Presidente;
 - b) determina il numero degli amministratori e li elegge con scrutinio palese ed individuale per ciascun candidato; ne accerta eventuali cause di decadenza;
 - c) può revocare l'organo gestorio per l'impossibilità di funzionamento dell'organo gestorio, per insanabili contrasti al suo interno, per gravi irregolarità nella gestione eventualmente riferite dal Collegio dei Revisori; provvede alla nomina del nuovo organo gestorio entro 60 giorni;
 - d) delibera le eventuali azioni di responsabilità contro gli amministratori e i revisori;
 - e) approva le linee generali di indirizzo delle attività proposte dagli amministratori, per assicurarne la coerenza con lo spirito impresso dai Fondatori alla Fondazione;
 - f) istituisce il Collegio dei Benemeriti e designa i Benemeriti, nonché attribuisce le cariche meramente onorifiche di, Consigliere Onorario e Benemerito, se non ritiene di delegare tale potere al Consiglio di Amministrazione;
- 9.8. Con la presenza della maggioranza di tutti i Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, il Consiglio di Sorveglianza:
- a) determina eventuali rimborsi per gli amministratori;
 - b) nomina il Collegio dei Revisori, ne approva l'eventuale compenso, ne

accerta eventuali causa di decadenza;

- c) risolve eventuali contrasti insorti fra gli amministratori su singole questioni;

La delibera di cui al precedente punto b) deve assunta con l'astensione dal voto del Consigliere che ricopre la carica di Presidente della Fondazione.

- 9.9. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Sorveglianza che possono svolgersi anche in video e in tele-conferenza ai sensi del precedente art. 7.5. In caso di assenza o temporaneo impedimento, le adunanze sono presiedute dal Vice Presidente se nominato, o dal Consigliere Ordinario più anziano d'età o, in mancanza, dal Consigliere Straordinario più anziano per nomina.
- 9.10. La convocazione - quando il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero ne sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo gestorio - deve avvenire mediante comunicazione scritta inviata, anche a mezzo telefax o posta elettronica, con riscontro dell'avvenuta consegna, con almeno cinque giorni liberi d'anticipo e con l'indicazione, del luogo e dell'ora della riunione e dell'ordine del giorno. Per la trattazione di questioni di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso, telefonico o a mezzo posta elettronica, di ventiquattro ore.

Art. 10. Collegio dei Revisori

- 10.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Sorveglianza tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia.
- 10.2. La carica di Presidente del Collegio dei Revisori spetta al soggetto designato in sede di nomina.
- 10.3. Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predisporre le relazioni al bilancio consuntivo, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione ed effettua le verifiche di cassa.
- 10.4. Il Collegio dei Revisori resta in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile.
- 10.5. I membri del Collegio dei Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 10.6. Alle riunioni del Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del presente statuto, in quanto compatibili.

Art. 11. Direttore della Fondazione

- 11.1. L'organo gestorio può nominare un Direttore, determinandone i compiti e la natura del rapporto. Il Direttore resta in carica fino a revoca o dimissioni. Il Direttore agisce nei limiti delle competenze e dei poteri a lui delegati dall'organo gestorio, cui risponde direttamente, nonché in conformità ai piani e ai progetti da questo deliberati. In particolare, il Direttore:
 - a) assiste e coadiuva il Presidente, ovvero gli altri organi delegati ove nominati, nelle relative funzioni, con particolare riferimento alla predisposizione dei programmi, progetti, piani e obiettivi da sottoporre all'approvazione degli organi della Fondazione e alla loro esecuzione;
 - b) soppintende al buon andamento della gestione amministrativa della

Fondazione;

- c) nel caso in cui la Fondazione disponga di una struttura propria, ne dirige gli uffici e il personale, propone l'assetto della Fondazione, in relazione allo sviluppo e per il perseguimento degli Scopi Istituzionali della stessa, individua eventuali dipartimenti, propone la nomina dei relativi responsabili fissandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- d) può ricevere mandati specifici per particolari incarichi e la rappresentanza legale della Fondazione nei limiti dei poteri conferitigli in conformità al presente Statuto.

L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12. Comitati Scientifici

- 12.1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, e revocare, uno o più comitati scientifici con funzioni consultive nelle aree istituzionali della Fondazione. In particolare, ciascun Comitato Scientifico potrà:
 - a) avanzare proposte all'organo gestorio;
 - b) vagliare iniziative inerenti gli scopi e le attività istituzionali della Fondazione;
 - c) esprimersi sulle materie sottoposte alla sua attenzione dall'organo gestorio.
- 12.2. Le competenze di ciascun Comitato Scientifico, i suoi membri, il loro numero e la durata della carica sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Ove uno o più Comitati Scientifici siano istituiti, ne sono membri di diritto il Presidente della Fondazione.
- 12.3. Ciascun Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione che ne convoca le adunanze, ne fissa l'ordine del giorno e ne disciplina i lavori. Il Presidente può delegare tali funzioni, anche stabilmente, a un Consigliere di Amministrazione, al Presidente Onorario o a un componente dello stesso Comitato con la qualifica di Coordinatore Scientifico.

Art. 13. Benemeriti e Sostenitori della Fondazione

- 13.1. Il Consiglio di Sorveglianza può istituire il Collegio dei Benemeriti, con funzioni puramente onorifiche o consultive, fissandone le regole di funzionamento e designando i suoi componenti tra personalità e istituzioni che si siano particolarmente distinte nei campi in cui la Fondazione svolge le proprie attività. La partecipazione al Collegio dei Benemeriti non attribuisce alcun diritto a compenso o rimborso spese.
- 13.2. La Fondazione potrà istituire, con deliberazione dell'organo gestorio, un "Albo dei Sostenitori" - conservato *on line* - con funzioni puramente onorifiche e di menzione dei soggetti che abbiano sostenuto a vario titolo l'attività della Fondazione.
- 13.3. In particolare, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti da uno specifico regolamento approvato dall'organo gestorio, saranno iscritti nell'Albo e potranno godere dei privilegi ivi specificati i soggetti - persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici o privati - che abbiano versato, o abbiano assunto l'impegno a versare, contributi in denaro, ovvero abbiano conferito, o abbiano assunto l'impegno a conferire, determinati beni o servizi.

Art. 14. Gratuità delle Cariche

- 14.1. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per il Direttore e il Collegio dei Revisori, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Sorveglianza.

Art. 15. Modifiche statutarie e estinzione della Fondazione

- 15.1. Il Consiglio di Amministrazione può approvare le modifiche al presente Statuto o la trasformazione della Fondazione previo parere non vincolante del Consiglio di Sorveglianza adottato con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda discostarsi dal parere del Consiglio di Sorveglianza la delibera dovrà essere assunta con il voto favorevole unanime dei suoi componenti. Le modifiche divengono efficaci con la ratifica da parte delle Autorità amministrative preposte dalla legge al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione.
- 15.2. In caso di estinzione della Fondazione per volontà dei propri organi o per una delle cause previste dalla legge, esaurita la fase di liquidazione, i residui beni della Fondazione saranno devoluti a fini di pubblica utilità ovvero ad altro ente analogo, che persegua finalità analoghe e/o connesse a quelle della Fondazione come identificate dal presente Statuto, individuato dal Consiglio di Sorveglianza.
- 15.3. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto di estinzione della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 16. Norma transitoria e rinvio al Codice civile

- 16.1. Gli organi della Fondazione sono inizialmente nominati dai Fondatori nell'atto costitutivo e potranno immediatamente e validamente operare nel numero e nella composizione determinata in tale sede, successivamente integrabile.
- 16.2. Per quant'altro fosse necessario, e non fosse diversamente previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni del titolo II del Libro primo del Codice civile e le leggi relative al settore di attività della Fondazione.

F.to: Giovannella Condò

Certifico io sottoscritta, **Giovannella Condò**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 1 marca da euro 16,00)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 27 ventisette maggio 2022 duemilaventidue.